



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN 13 LOTTI, MEDIANTE
ACCORDO QUADRO, DI DISPOSITIVI MONOUSO DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL
DPCM 12.1.2017 A FAVORE DEGLI UTENTI TERRITORIALI DEL DISTRETTO OVEST
DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA**

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

Art. 1.....	4
Oggetto, caratteristiche e quantità dell'appalto.....	4
Art. 2.....	4
Modalità di affidamento	4
Art. 3.....	4
Durata e decorrenza del contratto.....	4
Art. 4.....	4
Garanzia definitiva e stipula.....	4
Art. 5.....	4
Esecuzione del contratto	4
5.1 - Direttore dell'esecuzione del contratto - DEC.....	5
5.2 - Referente della società appaltatrice	5
Art. 6.....	5
Garanzie.....	5
Art. 7.....	5
Conformità a standard sociali minimi	5
Art. 8.....	6
Inadempimenti.....	6
Art. 9.....	6
Penali	6
Art. 10.....	7
Risoluzione	7
Art. 11.....	8
Recesso unilaterale ex art. 123 D.lgs. 36/2023	8
Art. 12.....	8
Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. 241/1990 e art. 1373 c.c.	8
Art. 13.....	9
Fatturazione e pagamenti	9
Art. 14.....	10
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	10
Art. 15.....	10
Cessione dei crediti.....	10
Art. 16.....	11
Subappalto e cessione del contratto – Vicende soggettive del contraente	11
Art. 17.....	11
Tutela contro azioni di terzi	11

<i>Art. 18.....</i>	<i>12</i>
<i>Personale dell'Appaltatore</i>	<i>12</i>
<i>Art. 19.....</i>	<i>12</i>
<i>Normativa sul lavoro, previdenza ed assistenza</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20.....</i>	<i>12</i>
<i>Tutela della salute e sicurezza e igiene sul lavoro.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21.....</i>	<i>12</i>
<i>Codice di comportamento dei dipendenti</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22.....</i>	<i>13</i>
<i>Incompatibilità ex dipendenti della Pubblica Amministrazione</i>	<i>13</i>
<i>Art. 23.....</i>	<i>13</i>
<i>Divieto di interruzione della fornitura.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24.....</i>	<i>13</i>
<i>Trattamento dei dati.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 26.....</i>	<i>16</i>
<i>Comunicazioni</i>	<i>16</i>
<i>Art. 27.....</i>	<i>16</i>
<i>Spese contrattuali, imposte e tasse</i>	<i>16</i>
<i>Art. 28.....</i>	<i>16</i>
<i>Modifiche dell'accordo quadro e del contratto</i>	<i>16</i>
<i>Art. 29.....</i>	<i>17</i>
<i>Foro competente</i>	<i>17</i>
<i>Art. 30.....</i>	<i>17</i>
<i>Norme di rinvio e finali.....</i>	<i>17</i>

Art. 1

Oggetto, caratteristiche e quantità dell'appalto

Il presente Capitolato d'oneri ha per oggetto la fornitura in acquisto, comprensiva della consegna al domicilio dell'utente, di "Cateteri vescicali e Raccoglitori urina" di cui all'Allegato 2 del DPCM 12.1.2017 a favore degli utenti territoriali del Distretto Ovest dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", per il periodo di 3 mesi. L'appalto è suddiviso in 13 lotti. Le caratteristiche e le quantità dei prodotti da fornire per ciascun lotto sono analiticamente descritte nel Capitolato tecnico.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 2

Modalità di affidamento

A seguito dell'espletamento della procedura di gara, per ciascun lotto sarà formulato un elenco di operatori economici ritenuti idonei, previa verifica di conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime previste dal Capitolato tecnico, e si stipulerà con gli operatori rientranti in tale elenco un contratto attuativo (di seguito "contratto").

La determinazione di quale operatore economico parte dell'accordo quadro effettuerà ciascuna prestazione oggetto dell'accordo quadro, avverrà sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dei pazienti aventi diritto, in modo da garantire agli assistiti la possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti più adeguati alle loro specifiche necessità e/o che assicurino la funzione di rieducazione specifica.

Art. 3

Durata e decorrenza del contratto

Il contratto avrà la durata di 3 mesi dalla data della stipula o da altra data indicata nel contratto stesso.

L'esecuzione dell'appalto potrà essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni o per le ragioni di urgenza di cui all' art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto potrà essere prorogato nelle more della conclusione di una nuova procedura di affidamento, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'accordo quadro e nel contratto.

Art. 4

Garanzia definitiva e stipula

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs n. 36/2023 non verrà richiesta la costituzione della garanzia definitiva.

Art. 5

Esecuzione del contratto

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni a regola d'arte, secondo quanto disposto dall'accordo quadro, dagli atti di gara e dal contratto attuativo e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, e gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza intervenute dopo la stipula del contratto.

Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte

del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre la sospensione. La sospensione del contratto potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

5.1 - Direttore dell'esecuzione del contratto - DEC

Il responsabile unico del progetto (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto attuativo, del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Il Direttore dell'esecuzione del contratto è preposto al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del contratto e ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

5.2 - Referente della società appaltatrice

L'Appaltatore indica, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione dell'accordo quadro nella sua globalità e delegato ai rapporti con l'Azienda Sanitaria.

Art. 6

Garanzie

L'Appaltatore garantisce che i beni forniti siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ex art. 1490 c.c.. L'Appaltatore garantisce che i beni forniti abbiano le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso cui sono destinati, ex art. 1497 c.c.. L'Appaltatore garantisce l'Azienda Sanitaria per vizi da evizione, ex art. 1483 c.c..

In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del Codice civile, la denuncia al venditore di vizi e la mancanza di qualità promesse verrà eseguita entro il termine di 30 giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o lo ha occultato.

Art. 7

Conformità a standard sociali minimi

I beni oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (di seguito "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente Capitolato d'onori, che dovrà essere sottoscritta dall'aggiudicatario (Allegato n. 1 : "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi"), in fase di aggiudicazione del contratto.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Azienda Sanitaria, della conformità agli standard, l'Appaltatore sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Azienda Sanitaria ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Azienda Sanitaria ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Azienda Sanitaria o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Azienda Sanitaria.;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Azienda Sanitaria, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Azienda medesima, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Azienda Sanitaria, che le clausole sono rispettate e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali costituisce inadempimento sanzionabile ai sensi del presente Capitolato.

Art. 8 **Inadempimenti**

In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l'Azienda Sanita si riserva la facoltà:

- di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria;
- di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l'approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente Capitolato;
- di risolvere il contratto, nei casi previsti nel presente Capitolato.

La merce contestata resta a disposizione dell'Appaltatore per il suo ritiro per un periodo di 10 giorni. All'Azienda Sanitaria non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l'eventuale deterioramento della merce immagazzinata.

Nei casi in cui l'Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni. L'Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche simili o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite.

L'Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all'accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente.

Art. 9 **Penali**

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si applicheranno le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento:

Consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, oppure non utilizzabili per motivi di sicurezza	tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento
Ritardata, mancata o parziale consegna dei beni	tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato.
Mancata sostituzione, completa o parziale, o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati	tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella sostituzione o ritiro del prodotto aggiudicato.
Altre irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, dalla documentazione di gara, dall'accordo quadro e dal contratto	tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni del presente Capitolato d'oneri nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore.

Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatore per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R.. L'Appaltatore dovrà rappresentare all'Azienda Sanitaria, per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Azienda Sanitaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio dell'Azienda Sanitaria, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In caso di applicazione delle penali verranno emesse apposite note di addebito.

L'Appaltatore dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 giorni dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda Sanitaria o a qualsiasi altro titolo dovute.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale.

Perdurando l'inosservanza degli obblighi contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà dichiarare risolto il contratto, fermi restando l'applicazione delle penali ed il risarcimento del danno ulteriore.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento con esecuzione in danno dell'Appaltatore inadempiente, in conformità a quanto disposto dall'art. 126, comma 1, del D. Lgs 36/2023.

Art. 10 Risoluzione

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e in caso di ritardata esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, l'Azienda Sanitaria potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine l'Appaltatore dovrà adempiere o rappresentare all'Azienda Sanitaria, per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Azienda Sanitaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio dell'Azienda Sanitaria, e l'Appaltatore non abbia adempiuto, il contratto verrà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Azienda Sanitaria risolverà di diritto il contratto previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o lettera raccomandata A/R., quando:

- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011;
- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94. comma 1, 95, 98 del D.Lgs. 36/2023;

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi mediante PEC o lettera raccomandata A/R., nei seguenti casi:

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all, del D.Lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara
- nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, lett. a), b) e d), del D.lgs. 36/2023;

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara;
- perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara;
- ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 giorni dalla data prevista negli atti di gara;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dall'accordo quadro e negli atti di gara;
- reiterato accertamento dell'avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara;
- sospensione della fornitura non ordinata dall'Azienda Sanitaria
- applicazione di penali per un importo totale eguale o superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente Capitolato;
- sospensione dell'attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o liquidazione dell'Appaltatore, salva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria;
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, in caso di variazione soggettiva;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno all'Appaltatore, cui verranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

In caso di esecuzione in danno all'Appaltatore, le maggiori spese sostenute dall'Azienda Sanitaria per il completamento della fornitura saranno prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore verso l'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto, sono fatti salvi il diritto dell'Azienda Sanitaria di applicare le penali e di agire per il risarcimento del danno ulteriore, ex art. 1382 del Codice civile.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. 11

Recesso unilaterale ex art. 123 D.lgs. 36/2023

Ai sensi dell'art. 123 D.lgs. 36/2023, l'Azienda Sanitaria avrà diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Sanitaria.

In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 12

Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. 241/1990 e art. 1373 c.c.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21-sexies della L. 241/1990 e all'art. 1373 del Codice civile, l'Azienda Sanitaria potrà recedere in tutto o in parte dal contratto, con un preavviso di almeno 20 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, in caso di normativa sopravvenuta o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta o per motivi di interesse pubblico o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti l'Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Sanitaria.

In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, con esclusione di ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..

Art. 13 **Fatturazione e pagamenti**

L'Appaltatore emetterà fattura per la merce effettivamente consegnata, a seguito di ricevimento di apposite richieste di consegna.

Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi offerti in sede di gara di appalto, che remunerano ogni attività ed onere posto a carico dell'Appaltatore. L'IVA sarà a carico dell'Azienda Sanitaria e sarà applicata nella misura ridotta, ove previsto dalla normativa vigente.

Gli interessi moratori saranno corrisposti nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 231/2002.

L'Appaltatore dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio **UFI8LR**, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

La fattura dovrà essere intestata all'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e dovrà riportare:

- descrizione dei prodotti utilizzati e relativa quantità
- il numero e la data dell'ordine a Appaltatore
- il numero e la data del DDT di consegna
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR

In caso di fornitura di un dispositivo medico, in ottemperanza a quanto disposto con Circolare del Ministero della Salute DGSISS-001341_P del 19/02/2016, l'Appaltatore dovrà riportare, in ciascuna fattura, i seguenti dati:

nel campo "Codice Tipo" =DMX, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico

1 per dispositivo medico o diagnostico in vitro

2 per sistema o kit assemblato

nel campo "Codice Valore" = Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca Dati e Repertorio Dispositivi Medici (DM 21 dicembre 2009).

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere la compilazione di ulteriori campi, in ottemperanza alle normative vigenti, nazionali e regionali, in tema di tracciato di fatturazione elettronica dei Dispositivi Medici.

La mancata indicazione in fattura dei dati riferiti ai Dispositivi Medici comporterà per l'Appaltatore l'impossibilità di accedere alla quota di ripiano dell'eventuale superamento del tetto nazionale dei Dispositivi Medici.

L'Azienda Sanitaria non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà eseguire ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

I pagamenti saranno effettuati a condizione che la fornitura sia stata regolarmente eseguita. A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, l'Azienda Sanitaria potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze, sino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., fatta salva l'applicazione delle penali.

I corrispettivi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le richieste di Consegna saranno rivolte alla mandataria. Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria e dovranno indicare distintamente i corrispettivi dovuti a ciascun membro dell'RTI. I pagamenti saranno eseguiti esclusivamente alla mandataria, che provvederà al pagamento delle mandanti.

L'Azienda Sanitaria non sarà responsabile in ordine alle obbligazioni interne all'RTI derivanti dal contratto d'appalto.

In caso di consorzi, aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete o GEIE, si applicano le disposizioni previste per l'RTI.

Art. 14

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati alla fornitura assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria, all'indirizzo servizio.finanziario@aulss8.veneto.it, i seguenti dati:

- estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro 7 giorni dalla modifica.

I pagamenti saranno eseguiti sui conti correnti bancari o postali comunicati, tramite bonifico bancario o postale. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa all'appalto, il CIG di Gara.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura, l'Appaltatore dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 ne darà immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Vicenza.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 comporta la risoluzione del contratto, ex art. 1456 del Codice civile.

Art. 15

Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatrice a seguito della regolare e corretta esecuzione del contratto, ex art. 120, co. 12, del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda Sanitaria, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda Sanitaria.

E' fatto salvo e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'accordo quadro, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento da questi utilizzati.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e indicati nel presente Capitolato.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21/02/1991.

Art. 16

Subappalto e cessione del contratto – Vicende soggettive del contraente

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto.

I pagamenti relativi alle forniture prestate dal subappaltatore verranno effettuati dall'Appaltatore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. I pagamenti saranno effettuati direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda Sanitaria per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

Nel caso l'Appaltatore dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, come fusioni, cessioni, acquisizioni, dovrà darne tempestiva comunicazione ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 36/2023. In caso di inottemperanza, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del Codice civile.

Art. 17

Tutela contro azioni di terzi

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne l'Azienda Sanitaria da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest'ultima derivanti da eventuale violazione di diritti di marchio, di brevetto o d'autore.

In tal caso l'Appaltatore di obbliga a rifondere all'Azienda Sanitaria le spese processuali, il risarcimento del danno ed ogni altra somma dovuta ad altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

Art. 18
Personale dell'Appaltatore

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, parlanti italiano. L'Appaltatore dovrà dotare i propri operatori di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa.

L'Azienda Sanitaria potrà chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Art. 19
Normativa sul lavoro, previdenza ed assistenza

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (INPS, INAIL o casse equivalenti) ed assunzione di lavoratori disabili ex L. 68/1999.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nelle attività oggetto del contratto, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento e dai Contratti Integrativi di Lavoro territoriali applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza di detti contratti e fino a loro rinnovo.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 del Codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'appalto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2002, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Art. 20
Tutela della salute e sicurezza e igiene sul lavoro

L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e soci, in caso di società cooperativa nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue l'appalto, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ad adottare tutti i provvedimenti all'uopo ritenuti necessari ed opportuni, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'Appaltatore dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dovrà dichiarare a firma del Legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per il presente appalto l'Azienda Sanitaria non ha evidenziato rischi da interferenza. Qualora l'Appaltatore rilevi, al contrario, la presenza di rischi da interferenza dovrà darne atto nell'offerta economica, indicandone i relativi costi, e dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza al Direttore dell'esecuzione del contratto, per la redazione del DUVRI.

Art. 21
Codice di comportamento dei dipendenti

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:
<https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>
<https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corrruzione-e-della-trasparenza/>

Art. 22

Incompatibilità ex dipendenti della Pubblica Amministrazione

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 l'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve avere attribuito o attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a pena di nullità del contratto.

Art. 23

Divieto di interruzione della fornitura

L'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura se non su disposizione dell'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura in modo unilaterale neppure in caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti o controversie stragiudiziali o giudiziali.

In caso di sospensione non disposta dall'Azienda Sanitaria, questa si riserva il diritto di annullare l'ordinativo di fornitura e di recedere dal contratto, ex art. 1456 del Codice civile, salva l'applicazione delle penali, il risarcimento del danno ulteriore e salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ex art. 355 del Codice penale.

Art. 24

Trattamento dei dati

I dati riguardanti l'Appaltatore, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento, vengono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria rilascia all'Appaltatore l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nei termini sotto riportati.

I dati riguardanti l'Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del D.Lgs 36/2023, dalle banche dati utilizzate dall'Azienda Sanitaria e dalle banche dati di altri Enti Pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it; il Responsabile della protezione dei dati è LTA S.r.l., E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023 e norme collegate.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e alla tutela in giudizio dell'Azienda Sanitaria, per azioni nelle quali la stessa risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 della L. 241/1990 e all'art. 5, co. 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013 e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 33/2013.

I destinatari dei dati sono l'Azienda Sanitaria, l'ANAC, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia per le entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione dell'accordo quadro, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti, ex art. 22 della L. 241/1990 e art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013, e gli utenti che prendano visione del sito aziendale www.aulss8.veneto.it.

I dati saranno conservati per dieci anni dall'emanazione del certificato di regolare esecuzione e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio della Stazione Appaltante, in caso di azioni legali.

Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

Art. 25

Responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di dati personali, l'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento dei dati comuni e sensibili riguardanti l'Azienda Sanitaria o gli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del contratto, relativamente agli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

Tale incarico dovrà essere espletato in conformità alle seguenti prescrizioni ed istruzioni impartite dal Titolare:

Obblighi

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. *"particolari categorie di dati"* ai sensi dell'art. 9 del GDPR) esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);
- attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (*sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;

- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

Durata e cessazione del trattamento

La nomina ha la medesima durata ed efficacia del contratto / convenzione stipulato con l'ULSS n. 8 nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (*contabili, fiscali, ecc.*) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Responsabilità per violazione del presente accordo

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Sub-Responsabili e Terze Parti

(articolo applicabile solo se esistono Sub-responsabili)

Il Responsabile (per esempio se Fornitore dell'ULSS) può chiedere di comunicare o rendere disponibili i dati personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più *Subfornitori* (di seguito anche "*sub-responsabili*"), ai quali affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'ULSS prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Il Fornitore si obbliga a designare i *Subfornitori* quali *Sub-Responsabili* e a far assumere agli stessi i medesimi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

I Sub-Responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Contratto.

Il Fornitore risponderà nei confronti dell'Azienda qualora gli eventuali collaboratori esterni e sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora normativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

(articolo applicabile solo se ricorre questa fattispecie)

Il Responsabile (per esempio se Fornitore dell'ULSS) si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (*es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud*) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (*Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.*).

Il Responsabile, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati Personali dell'azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare rigorosamente quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Contratto.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali dell'Azienda all'estero.

Art. 26 **Comunicazioni**

Le comunicazioni tra l'Appaltatore e l'Azienda Sanitaria sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (posta elettronica Certificata);
- a) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, inviata alla sede legale indicata nella domanda di partecipazione alla gara.

L'Appaltatore, in sede di istanza di partecipazione alla gara indica la sede legale, la PEC ed il telefax ai quali verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Art. 27 **Spese contrattuali, imposte e tasse**

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte istante. Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'Imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico dell'Azienda Sanitaria

Art. 28 **Modifiche dell'accordo quadro e del contratto**

Nessuna variazione o modifica all'accordo quadro e del contratto attuativo può essere introdotta dall'Appaltatore se non disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP, nelle ipotesi previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 29
Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'accordo quadro e del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

L'accordo quadro e il contratto non conterranno la clausola compromissoria.

Art. 30
Norme di rinvio e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegato n. 1 del Capitolato d'oneri
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....::
in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989 ratificata in Italia con Legge del 27 Maggio 1991 n. 176;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
- che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

- Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182):
 - a) I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
 - b) L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
 - c) I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
 - d) Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
 - e) Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
- Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)
 - E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
 - Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
- Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)
 - 1. Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
- Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98).
 - I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Data:.....

Firma,